



*Ufficio Legislativo e Legale  
della Presidenza della Regione Siciliana*

**PARERE 22.09.11**

**OGGETTO: Enti locali. Organo competente a deliberare la partecipazione in società di capitali. Patti territoriali.**

L'inciso "...in società costituite ai sensi dell'art. 32 lettera f), della legge 8 giugno 1990, n. 142 così come recepito con l'articolo 1, lettera e), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 e successive modifiche ed integrazioni...", contenuto nel comma 1 dell'art. 5 della l.r. 39/1997 deve intendersi riferito a società per le quali il consiglio, "ai sensi dell'art. 32..." abbia deliberato la partecipazione dell'ente in qualità di socio. Ciò, in quanto sembra ritenersi che il Legislatore regionale abbia voluto demandare la concreta sottoscrizione di quote di capitale non di maggioranza all'organo esecutivo dell'ente locale, mantenendo in capo al consiglio le proprie prerogative in ordine ad ogni decisione relativa ad atti fondamentali quali l'acquisto della qualità di socio (ovviamente, nei casi in cui non si incorra nei divieti previsti dal comma 27 dell'art. 2 della legge 244/2007 e successive modificazioni).

**Il patto territoriale consiste nell'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da**

**altri soggetti pubblici o privati finalizzato all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale (art. 2, comma 203 della legge 662/96 e successive modificazioni; delibera C.I.P.E. 21 marzo 1997 e successive modifiche ed integrazioni).**

Ove i soggetti sottoscrittori scelgano, per l'attuazione e il coordinamento del patto, di costituire o partecipare ad una società mista, il rinvio alla disciplina prevista dall'art. 22, comma 2, lett. e) della legge 142/90 (non più vigente), contenuto nella più volte citata delibera CIPE, deve ora intendersi riferito all'art. 113 del D.Lgs. 267/2000 con le modifiche ed integrazioni apportate dall'art. 23 bis del decreto legge 112/2008 convertito nella legge 133/2008. Conseguentemente, la costituzione della società e lo svolgimento delle funzioni di soggetto responsabile del patto territoriale debbano intendersi assoggettati alla disciplina normativa di tutela della concorrenza posta per l'affidamento e la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica.

